

Ai membri dell'associazione



Basilea, 29 agosto 2013
membro/circolare SHE

N. 23/2013

Amministrazione federale delle contribuzioni: cambiamenti di prassi

- **Investimenti in fondi – regola de minimis per l'emissione del reporting fiscale**
- **Fondi svizzeri a capitalizzazione – nuovo scadenza per l'imposta preventiva**

Gentili signore e signori

La SFAMA, di comune intesa con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, ha definito i due summenzionati cambiamenti di prassi, in merito ai quali siamo lieti di presentarvi qui di seguito le risultanti semplificazioni.

Investimenti in fondi – regola de minimis per l'emissione del reporting fiscale

Situazione di partenza

I collocamenti in investimenti collettivi di capitale possono generare redditi diversi a seconda della categoria a cui appartengono (investimenti collettivi fiscalmente trasparenti con distribuzione o capitalizzazione dei redditi).

Ai fini della valutazione fiscale occorre fundamentalmente assicurare trasparenza a tutti i livelli. Tutti i redditi realizzati dai fondi detenuti in portafoglio, dichiarati o calcolati come redditi di investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, devono essere integralmente contabilizzati come redditi imponibili da parte del fondo che ne detiene le quote (fondo di fondi). Quest'ultimo deve emettere ogni anno una lista aggregata tenendo conto delle quote percentuali degli investimenti nei rispettivi fondi detenuti in portafoglio.

Nuovi sviluppi

I fondi, eccezion fatta per i puri fondi di fondi, investono spesso in altri fondi solo «sporadicamente» e comunque «in modo sparso». Ciò significa che tali collocamenti, sia in termini di quantità che di valore delle quote, non sono significativi in rapporto all'intero patrimonio del fondo. Tuttavia, sulla base di entrambe le circolari dell'AFC n. 24 e 25, anche questi investimenti in altri fondi dovrebbero essere interamente coperti dal reporting del fondo detentore delle quote.

Allo scopo di garantire una prassi commisurata alle circostanze concrete abbiamo quindi creato la seguente regola de minimis per la quale è da oggi possibile optare:

Regola de minimis per gli investimenti in fondi

Un investimento collettivo di capitale che colloca complessivamente meno del 10% del proprio patrimonio in altri fondi ha la possibilità di rinunciare al consueto reporting e di aggregare, a titolo di redditi imponibili, i seguenti redditi di fondi detenuti in portafoglio, a condizione che le loro singole quote non superino il 3% del patrimonio totale del fondo.

- Fondi a distribuzione: tutte le distribuzioni percepite dal fondo detentore delle quote nell'ultimo anno di esercizio.
- Fondi a capitalizzazione: la variazione positiva del valore netto di inventario dell'ultimo anno di esercizio; le variazioni negative non devono essere considerate.

Se per i fondi in questione sono disponibili valori fiscali (lista dei corsi), di regola devono essere aggregati tali valori.

La scelta di adottare la regola de minimis per i singoli fondi deve essere mantenuta per 5 anni e, trascorso questo periodo, si rinnova automaticamente per altri 5 in mancanza di revoca scritta all'AFC da parte della direzione del fondo. È escluso un cambiamento di sistema nel corso dei correnti periodi di 5 anni. I fondi per i quali si è optato per la regola de minimis devono essere annunciati singolarmente all'AFC con indicazione dei rispettivi dati fiscali.

Investimenti in fondi: determinazione del reddito imponibile		
Quota dei singoli fondi in % del patrimonio totale	Quota complessiva in % del patrimonio totale	
	≥ 10 %	< 10 %
≥ 3 %	Reporting standard	Reporting standard
< 3 %	Reporting standard	A scelta della direzione del fondo o SICAV a) Reporting standard oppure b) Prassi semplificata <ul style="list-style-type: none"> • Fondi a distribuzione^{*)}: distribuzioni percepite • Fondi a capitalizzazione: variazione positiva VNI <small>*) Quota di distribuzione min. 70%; altrimenti va computata in aggiunta la variazione positiva VNI</small>

L'AFC si riserva la facoltà di controllare la struttura dei redditi dei fondi. A sua richiesta deve essere fornita la relativa documentazione (regolamenti, prospetti e rapporti annuali).

Entrata in vigore

Questa regola de minimis è applicabile per il calcolo dei redditi imponibili la prima volta per le chiusure d'esercizio a partire dal 30 settembre 2013.

Fondi svizzeri a capitalizzazione – scadenza ai fini dell'imposta preventiva

Premesse

L'art. 12 cpv. 1^{ter} LIP prevede per i fondi a capitalizzazione l'esigibilità con scadenza annuale dell'imposta preventiva; più precisamente, la legge sancisce che il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LIP.

Le circolari 24 e 25 AFC definiscono come «momento dell'accredito del reddito imponibile» la data di chiusura dell'esercizio (circ. 24 / cifra 2.1.5.4 / 1° paragrafo e circ. 25 / cifra 4.1.1 / 2° paragrafo).

Nuovi sviluppi

A seguito del pagamento dell'imposta preventiva (deflusso monetario), ossia della distribuzione («forzata») del substrato fiscale relativo all'imposta preventiva, un fondo a capitalizzazione svizzero denota caratteristiche più affini a un fondo a distribuzione che a un fondo a capitalizzazione estero.

Ragioni amministrative e di garanzia hanno suggerito di provvedere, a beneficio del settore svizzero dei fondi a capitalizzazione, a un allineamento dei termini (modus operandi) rispetto ai fondi a distribuzione. Ne consegue che l'imposta preventiva :

- è *dovuta* per l'ultimo anno d'esercizio;
- è *esigibile* entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (periodo necessario per l'allestimento dei conti, la revisione e la pubblicazione), precisamente al momento del trasferimento dei redditi sul conto destinato ai redditi da reinvestire (data di capitalizzazione = scadenza dell'imposta);
- è *pagabile* entro 30 giorni dalla scadenza, ossia al più tardi entro 5 mesi dalla chiusura d'esercizio.

Imposta preventiva: nuova data di insorgenza e scadenza del credito fiscale

Secondo l'art. 12 cpv. 1^{ter} LIP, per i fondi contrattuali, le SICAV e le SAIC a capitalizzazione, il credito fiscale sorge **al momento dell'accredito del reddito imponibile risultante dalla chiusura d'esercizio (base imponibile) sul conto destinato al reinvestimento dei redditi (al più tardi entro 4 mesi dalla chiusura)** oppure, in caso di scioglimento (liquidazione), al momento della distribuzione del ricavo netto di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD, sono interamente imponibili ai fini dell'imposta sul reddito i redditi accreditati derivanti da quote di investimento collettivi di capitale (ad esclusione di utili di capitale già dichiarati e redditi già tassati). **Per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, i redditi sono da attribuire all'anno fiscale nel quale è stata effettuata la trattenuta dell'imposta preventiva. Gli investitori**, a norma degli art. 21 segg. LIP, hanno il diritto di richiedere la restituzione dell'imposta preventiva trattenuta da investimenti collettivi di capitale a capitalizzazione dei redditi.

NB: per gli investimenti collettivi di capitale esteri non è previsto alcun cambiamento; restano da considerarsi percepiti, e quindi da attribuire all'anno fiscale in questione, i redditi al momento della chiusura d'esercizio.

Entrata in vigore

Questo cambiamento di prassi relativo alla scadenza dell'imposta preventiva è applicabile per la prima volta alle chiusure d'esercizio a partire dal 31 dicembre 2013.

Aggiornamento delle circolari AFC

Gli aggiornamenti delle circolari n. 24 e 25 AFC richiesti dai suddetti cambiamenti di prassi saranno effettuati nell'ambito di una loro prossima rielaborazione.


Vi ringraziamo per la vostra presa d'atto.

Cordiali saluti

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA



Hans Tschäni
Direttore aggiunto



Stephan Heckendorn
Senior Counsel